



La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati:

dott. Maria Chiodi Consigliere

TRA

E

Appellato

1. Con ricorso depositato il 25.1.2012 POLITO ALFONSO impugna la sentenza del Giudice del Tribunale di NAPOLI del 8.11.2011 con la quale è stata respinta la domanda, proposta con ricorso depositato in data 22.2.011, diretta ad ottenere il beneficio della rivalutazione a fini pensionistici della esposizione all'amianto per il periodo contributivo 10.1.1977 – 5.3.90 ai sensi dell'art. 13 della legge 1992/257 e successive modificazioni.



L'appellante, dipendente dell'azienda spa MECCANICA CARANNANTE, con mansioni di operaio carpentiere addetto a lavorazioni di sostituzione saldature e ripristini tubazioni ad alta temperatura, smontaggio e rimontaggio di scambiatori di calore, sostituzione coibentazioni in amianto, sostiene la erronea motivazione del giudice di prime cure che ha ritenuto decaduto l'istante ai sensi dell' art. 47 DL 269/2003 convertito in legge 326/2002 . Il primo giudice ha omesso di valutare la domanda amministrativa già presentata dall'istante prima dell'entrata in vigore della nuova normativa con conseguente sottrazione alla disciplina della decadenza prevista dall'art. 47 DL cit.

L' appellante conclude, chiedendo, l'ammissione della prova testimoniale e l'accoglimento del ricorso.

L' INPS costituitosi chiede il rigetto dell'appello

All'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

2. L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 47 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 stabilisce che:

“1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua



non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL. 5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Vi è stata poi la legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 comma 132 che ha fatto salva la precedente disciplina di cui alla legge 1992/257 n. 13 per i lavoratori che alla data del 2.10.2003 abbiano avanzato domanda amministrativa o ottenuto sentenze favorevoli.

Tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr ex plurimis Cass. 2017/28090) con il seguente principio di diritto: *in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la legge 24 dicembre 2003 n. 350 art. 3 comma 132 che con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal DL 30 settembre 2003 n. 269 art. 47 comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla legge 27 marzo 1992 n. 257 art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora*



maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva". Sulla base delle indicate disposizioni, come ribadito in numerose decisioni di questa Corte (per tutte, v. Cass. n.24998/2014 e successive conformi; v., fra le più recenti, Cass. 5 maggio 2017, n. 11046), la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla legge 257/1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.

3. Ciò posto nel caso di specie l'appellante non ha proposto domanda all'INAIL nel termine di 180 giorni previsto dall' art. 47 DL cit., ed afferma di aver proposto la domanda in quanto in possesso di un attestato INAIL dell'1.8.1999. Ma il rilascio dell'attestato non implica che sia stata presentata la domanda ed in ogni caso la norma sopra richiamata prevede la presentazione della domanda per tutti i lavoratori , anche per quelli ai quali sia stata rilasciata la attestazione al fine di consentire una piena ricognizione degli aventi diritto e dei conseguenti oneri di spesa pubblica previdenziale connessi all'accertamento degli aventi diritto.

Va inoltre considerato che in ogni caso il ricorrente non ha dimostrato di aver avviato un procedimento amministrativo impugnando l'attestato del 1.8.99. Quindi non vi è alcun elemento per ritenere che alla data del 2.10.2003 fosse stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo per il conseguimento della prestazione oggi rivendicata.



Ne consegue che vi è decadenza ex artt. 47 del DL 2003/269 dal beneficio rivendicato e va quindi confermata la sentenza del primo giudice.

La complessità della disciplina in materia e le oscillazioni giurisprudenziali costituiscono gravi ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese

Napoli 23.10.2018

Il Presidente estensore

Dr Carla Musella

